

Sentenza n. 2300/2017 pubbl. il 09/10/2017

RG n. 2483/2015

Repert. n. 2366/2017 del 09/10/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

La Corte di appello di Bologna, sezione seconda civile, nella persona dei seguenti magistrati

Dott.ssa Maria Cristina Salvadori	presidente
dott.ssa M. Fiammetta Squarzony	consigliere
Dott. Enrico Saracini	consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2483/2015** promossa da:

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO - SEZ. DI BOLOGNA (C.F. 97149560589), con il patrocinio della Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna elettivamente domiciliato in Via Guido Reni N. 4 Bologna presso Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna

APPELLANTE

contro



██████████ n. Parachinar (Pakistan) il ██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. Massimo Cipolla, elettivamente domiciliato in Via Ludivico Ariosto 6 Ferrara presso il difensore

APPELLATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti che si intendono richiamati e sono illustrati in motivazione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Ricorreva ██████████ avanti al Tribunale di Bologna avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria disposto dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino - sezione distaccata di Bologna con proprio provvedimento del 9 dicembre 2014.

Si doleva il ricorrente della illegittimità del provvedimento impugnato in ragione della ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero in gradato subordine della protezione sussidiaria ovvero umanitaria, in ragione delle allegazioni già svolte davanti alla Commissione territoriale e reiterate in atto introduttivo, alla stregua delle quali il ricorrente sarebbe fuggito al fine di salvaguardare la propria incolumità fisica, minacciata da gruppi terroristi talebani.

Il giudice di prime cure con ordinanza 21 settembre 2015 depositata il giorno successivo, definitiva il primo grado del procedimento iscritto al n. 6898/2015 r.g. ravvisava la ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 251/2007 in ragione della effettiva operatività, nella regione di provenienza dell'interessato, di gruppi terroristici talebani.

Avverso tale provvedimento propone appello il Ministero dell'Interno assumendo



- la insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale in concreto accordata
- nel merito comunque la assoluta contraddittorietà ed inattendibilità della narrazione dell'interessato.

Si costituiva l'appellato resistendo e concludendo nel senso della reiezione dei motivi di appello, sostanzialmente sulla base delle allegazioni già articolate in primo grado.

Interveniva la Procura generale presso questa Corte d'Appello chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dal Ministero.

Nel presente secondo grado di giudizio veniva svolta attività istruttoria avente ad oggetto la traduzione della documentazione prodotta dall'interessato.

All'udienza del 18 aprile 2017 le parti concludevano come da atti e la causa veniva ritenuta in decisione.

Osserva questa Corte quanto segue.

L'appello è infondato e va respinto, nei termini che seguono.

Il documento n. 4 prodotto dall'appellato, ed oggetto della traduzione esperita nel presente secondo grado di giudizio, si risolve in una condanna a morte dell'interessato da parte del movimento talebano pachistano, fondata sull'assunto che egli avrebbe denunciato all'esercito il luogo dove si trovavano i componenti di tale movimento, con conseguenti perdite di uomini e mezzi.

La attendibilità del documento prodotto dall'interessato ed oggetto di traduzione in corso di causa - e di conseguenza la sua satisfattività probatoria ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 251/2007 - conosce riscontro sistematico nel rilievo:

- che egli risulta dai propri documenti di identità, essere originario del territorio di Kurram, con capoluogo Parachinar
- che tale territorio è situato al confine con l'Afghanistan
- che secondo il sito della agenzia di stampa Aljazeera nella città di Parachinar vi sono stati circa 200 morti o feriti in seguito ad attentati di matrice talebana, nel solo primo semestre 2017
- che secondo il sito del Ministero degli esteri italiano, la regione del Kurram è da considerarsi ad "elevatissimo rischio terroristico".



Si ravvisa dunque la ricorrenza - già ritenuta dal giudice di primo grado - dei requisiti di cui agli artt. 5, 7 ed 8 del d.lgs. 251/2007.

La indole assolutamente incerta e controvertibile della materia litigiosa costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione delle spese di lite.

Ricorrono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2012

P.Q.M.

La Corte di appello di Bologna, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 2483/15 r.g.,

- respinge l'appello avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna del 21 settembre 2015 depositata il giorno successivo, definitiva il primo grado del procedimento iscritto al n. 6898/2015 r.g.
- dispone la compensazione delle spese di lite
- dichiara la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2012.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il giorno 18 settembre 2017

L'estensore

Il presidente

Enrico Saracini

Maria Cristina Salvadori

